

CATTOLICA&PROFESSIONISTI R.C. PROFESSIONI SANITARIE

**Contratto di assicurazione responsabilità civile
professionale**

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:
▪ **Nota Informativa, comprensiva del glossario**
▪ **Condizioni di Assicurazione**
deve essere consegnato al contraente
prima della sottoscrizione del contratto

**Prima della sottoscrizione leggere attentamente
la Nota Informativa**



NOTA INFORMATIVA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONI SANITARIE

La presente nota informativa MOD. CPRRCS 5 - ED. 29/05/2015 deve essere consegnata unitamente alle condizioni di assicurazione AZIENDE - MOD. CPRRCS 2 - ED. 18/11/2013

La presente nota informativa è redatta secondo lo schema previsto dal Regolamento ISVAP n° 35 del 26/05/2010, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

GLOSSARIO

Assicurazione	Il contratto di assicurazione.
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione.
Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Società	Cattolica Assicurazioni Soc. Coop.
Contraente	La persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione ed è tenuta al pagamento del premio.
Durata	Periodo di validità del contratto determinato concordemente tra le parti al momento della stipulazione del contratto stesso ed indicato sulla scheda di polizza.
Premio	La somma dovuta dal contraente alla Società.
Indennizzo	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Franchigia	La parte di danno liquidabile a termini di polizza, espressa in misura fissa, che per ogni sinistro rimane a carico dell'assicurato.
Scoperto	La percentuale del danno liquidabile a termini di polizza che per ogni sinistro rimane a carico dell'assicurato.
Cose	Sia gli oggetti materiali sia gli animali.
Danni	Morte o lesioni personali, distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati.
Perdite Patrimoniali	Ogni pregiudizio economico che non sia l'effetto o la conseguenza di lesioni personali o di danneggiamento di cose.
Sinistro R.C.T.	La richiesta di risarcimento di danni per i quali è prestata la garanzia assicurativa.
Sinistro R.C.O.	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
IVASS (ex ISVAP)	L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico che opera per garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore. Istituito con la Legge n° 135 del 17 agosto 2012 (di conversione, con modifiche, del D.L. n° 95 del 6 luglio 2012), l'IVASS succede in tutte le funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente facevano capo all'ISVAP. Ai sensi dell'art. 13, comma 42 della L. n° 135, "ogni riferimento all'ISVAP contenuto in norme di legge o in altre disposizioni normative è da intendersi effettuato all'IVASS".

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

Dati Societari

Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, sede legale e sede sociale in Italia, Lungadige Cangrande n° 16 - 37126 Verona - tel. 0458391111 - fax 0458391112 - sito internet: www.cattolica.it - email: cattolica@cattolicaassicurazioni.it - pec: cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it.

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. 29 aprile 1923 n° 966 Registro delle Imprese di Verona n° 00320160237; iscrizione all'albo Imprese tenuto dall'IVASS n° 1.00012, Capogruppo del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritta all'Albo dei gruppi assicurativi al n° 019.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

L'ammontare del patrimonio netto rilevabile dall'ultimo bilancio approvato è pari a 1.925 milioni di euro (capitale sociale: 523 milioni di euro - totale riserve patrimoniali: 1.293 milioni di euro).

L'indice di solvibilità della gestione danni è pari a 5,6 ed è determinato dal rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il presente contratto è stipulato nella forma "con tacito rinnovo".

AVVERTENZA: Il contraente che intenda disdettare il contratto deve comunicare tale decisione alla Società tramite lettera raccomandata a.r. che deve pervenire alla Società almeno sessanta giorni prima della scadenza contrattuale; diversamente il contratto di durata non inferiore ad un anno si intende prorogato per la durata di un anno e così successivamente.

Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, all'art 9 delle condizioni generali di assicurazione.

3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni

Il presente contratto tiene indenne l'assicurato, nei limiti del massimale previsto in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a Terzi, compresi i clienti per:

- morte e lesioni personali;
- distruzione o deterioramento di cose;

nell'esercizio dell'attività professionale descritta in polizza, così come meglio specificato e regolamentato:

- dall'art.13 "Oggetto della garanzia di Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)" delle condizioni generali di assicurazione cui si rinvia;
- dalle condizioni speciali che integrano le condizioni generali di assicurazione (sempre operanti) comprese tra l'art. 23 e l'art. 26, e dalle Condizioni aggiuntive (operanti soltanto se espressamente richiamate nello stampato di polizza) comprese tra l'art. RCG026 e l'art. RCG284 delle condizioni generali di assicurazione, precisamente:
 - art. 23 "Stato di necessità";
 - art. 24 "Attività di medico competente ai sensi del D.Lgs.626 del 19.09.1994";
 - art. 25 "Estensione di garanzia";
 - art. 26 "Attività di medico veterinario (sempre operante per i medici veterinari)";
 - RCG026 "Corsisti, stagisti e borsisti";
 - RCG027 "Buona fede";
 - RCG028 "Buona fede INAIL";
 - RCG031 "R.C. committenza auto";
 - RCG032 "Proprietà e/o conduzione studio";
 - RCG034 "Danni causati da prestatori lavoro interinale";
 - RCG036 "Danni derivanti da interruzioni o sospensioni di attività";

- RCG040 "Franchigia assoluta";
- RCG041 "Infortuni subiti da dipendenti non soggetti INAIL";
- RCG042 "Infortuni subiti da prestatori di lavoro interinale";
- RCG043 "Estensione dell'assicurazione R.C.O. alle malattie professionali";
- RCG045 "Dipendente a tempo pieno presso aziende sanitarie pubbliche con esclusione di attività intramuraria ed extramuraria";
- RCG048 "Ultrattività - Proroga della copertura in caso di cessazione dell'attività professionale";
- RCG050 "Responsabilità civile personale di dipendenti, prestatori di lavoro temporaneo (Legge n° 196 del 24.06.1997), lavoratori atipici e parasubordinati (Legge n° 335 del 08.08.1995)";
- RCG052 "Scoperto obbligatorio";
- RCG056 "Responsabilità civile ai sensi del D.lgs. n° 196 del 30.06.2003 e successive modifiche e/o integrazioni (Tutela privacy)";
- RCG266 "Retroattività";
- RCG267 "Estensione alle perdite patrimoniali";
- RCG283 "Odontoiatri - implantologia";
- RCG284 "Odontoiatri - danni neurologici".

Limitazioni ed esclusioni

Esclusioni

AVVERTENZA: Come meglio precisato dall'art. 18 delle condizioni generali di assicurazione - cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio - sono esclusi dalla copertura per la Responsabilità Civile verso i Terzi, salvo specifica deroga riportata in polizza, i danni:

- a) da furto;
- b) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'assicurato o da lui detenute;
- c) a cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- d) conseguenti all'implantologia;
- e) di natura estetica e fisionomica;
- f) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- g) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- h) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali, o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- i) derivanti dall'esercizio dell'attività di primario ospedaliero e direttore sanitario;
- j) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge;
- k) derivanti dalla proprietà e/o conduzione dello studio professionale;
- l) da sospensione di attività industriali, artigianali, commerciali od agricole o di servizi;
- m) derivanti da:
 - estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
 - uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
- n) derivanti da violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;
- o) provocati da campi elettromagnetici;
- p) conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra.

Si precisa che:

- l'esclusione d) non opera nel caso in cui siano richiamate le condizioni aggiuntive "Odontoiatri - implantologia" di cui all'articolo RCG283 ed "Odontoiatri - danni neurologici" di cui all'articolo RCG284 delle condizioni aggiuntive di assicurazione cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio;
- l'esclusione k) non opera nel caso in cui sia richiamata la condizione aggiuntiva "Proprietà e/o conduzione studio" di cui all'articolo RCG032 delle condizioni aggiuntive di assicurazione cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio;
- l'esclusione l) non opera nel caso in cui sia richiamata la condizione aggiuntiva "Danni derivanti da interruzioni o sospensioni di attività" di cui all'articolo RCG036 delle condizioni aggiuntive di assicurazione cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

Per la disciplina delle esclusioni relative alle terze parti si rimanda all'art. 14 delle condizioni generali di assicurazione.

AVVERTENZA: Come meglio precisato dall'art. 21 delle condizioni speciali che integrano le condizioni generali di assicurazione - cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio - la garanzia R.C.O. non copre la responsabilità per i danni:

- a) conseguenti a malattie professionali;
- b) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici) ovvero di produzione, detenzione, possesso ed uso di sostanze radioattive;
- c) derivanti da:
 - estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
 - uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
- d) derivanti da violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;
- e) derivanti da insalubrità dei locali;
- f) provocati da campi elettromagnetici;
- g) conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra.

Si precisa che:

- l'esclusione a) non opera nel caso in cui sia richiamata la condizione aggiuntiva "Estensione dell'assicurazione R.C.O. alle malattie professionali" di cui all'articolo RCG043 delle condizioni aggiuntive di assicurazione cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

AVVERTENZA: si evidenzia inoltre che sono presenti esclusioni o limitazioni di garanzia all'interno delle seguenti clausole / garanzie aggiuntive previste dalle condizioni generali di assicurazione cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio:

- art. 7 "Obblighi in caso di sinistro";
- art. 13 "Oggetto della garanzia Responsabilità Civile verso Tersi (R.C.T.)";
- art. 14 "Persone non considerate terzi";
- art. 15 "Estensione territoriale";
- art. 16 "Inizio e termine della garanzia R.C.T.";
- art. 17 "Efficacia dell'assicurazione";
- art. 18 "Danni esclusi dalla garanzia R.C.T.";
- art. 19 "Pluralità di assicurati";
- art. 20 "Vincolo di solidarietà";
- art. 21 "Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)";
- art. 22 "Gestione delle vertenze - Spese di resistenza";
- art. 23 "Stato di necessità";
- RCG026 "Corsisti, stagisti e borsisti";
- RCG031 "R.C. committenza auto";
- RCG032 "Proprietà e/o conduzione studio";
- RCG036 "Danni derivanti da interruzioni o sospensioni di attività";
- RCG040 "Franchigia assoluta";
- RCG043 "Estensione dell'assicurazione R.C.O. alle malattie professionali";
- RCG048 "Ultrattività - Proroga della copertura in caso di cessazione dell'attività professionale";
- RCG050 "Responsabilità civile personale di dipendenti, prestatori di lavoro temporaneo (Legge n° 196 del 24.06.1997), lavoratori atipici e parasubordinati (Legge n° 335 del 08.08.1995)";
- RCG052 "Scoperto obbligatorio";
- RCG056 "Responsabilità civile ai sensi del D.lgs. n° 196 del 30.06.2003 e successive modifiche e/o integrazioni (Tutela privacy)";
- RCG266 "Retroattività";
- RCG267 "Estensioni alle perdite patrimoniali";
- RCG283 "Odontoiatri - implantologia";
- RCG284 "Odontoiatri - danni neurologici".

Franchigie scoperti e limiti di indennizzo

AVVERTENZA: Sono presenti *franchigie, scoperti o limiti di indennizzo* all'interno dei seguenti articoli delle condizioni speciali e aggiuntive di assicurazione (se richiamate), che saranno riepilogati nella tabella "Limiti di indennizzo, scoperti e franchigie" che verrà stampata sul simbolo di polizza.

- art. 21 "Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (RCO)";
- art. 22 "Gestione delle vertenze - Spese di resistenza";
- RCG031 "R.C. Comittenza auto";
- RCG032 "Proprietà e/o conduzione studio";
- RCG036 "Danni derivanti da interruzioni o sospensioni di attività";
- RCG056 "Responsabilità civile ai sensi del D.lgs. n° 196 del 30.06.2003 e successive modifiche e/o integrazioni (Tutela privacy);
- RCG267 "Estensioni alle perdite patrimoniali";
- RCG283 "Odontoiatri - implantologia";
- RCG284 "Odontoiatri - danni neurologici".

Al fine di far meglio comprendere il meccanismo di funzionamento delle suddette limitazioni, si riporta il seguente caso da utilizzare come esempio per analoghe limitazioni presenti negli articoli sopra menzionati.

Esempio:

"Nell'attività di dentista, nell'ipotesi di un danno al paziente di €. 3.000 derivante da un intervento di implantologia, essendo prevista (dalla tabella "Limiti di indennizzo, scoperti e franchigie") uno scoperto del 10% con il minimo di € 500,00 - il risarcimento corrisposto all'assicurato sarebbe pari a 2.500 €uro (al netto dello scoperto contrattuale)".

4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

AVVERTENZA: Le dichiarazioni inesatte e le reticenze dell'assicurato o del contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Si rinvia all'art. 1 delle condizioni generali di assicurazione per la disciplina delle conseguenze derivanti da tali dichiarazioni.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

L'assicurato o il contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Si rinvia agli artt. 5 e 6 delle condizioni generali di assicurazione per la disciplina delle conseguenze derivanti da tali dichiarazioni.

"A titolo esemplificativo e non esaustivo si ha un esempio di circostanza che determina un aggravamento del rischio quando venga assicurato un medico generico che nel tempo si specializzi anche in ginecologia."

"A titolo esemplificativo e non esaustivo si ha un esempio di circostanza che determina una diminuzione del rischio quando venga assicurato un medico cardiologo che effettua interventi chirurgici - che nel tempo cessasse di effettuare interventi chirurgici e facesse solo visite ambulatoriali."

6. Premi

Il contraente è tenuto a versare il premio o le rate di premio alle scadenze pattuite (che possono essere, alternativamente: unica alla sottoscrizione, temporanee, mensili, bimestrali, trimestrali, quadriennali, semestrali, annuali).

Il premio o la rata di premio devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure direttamente alla Società.

Il pagamento del premio può essere eseguito con una delle seguenti modalità:

- assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato o girato alla Società o all'agente in qualità di agente della Società;
- ordine di bonifico, altro mezzo di pagamento bancario o postale, che abbiano come beneficiario la Società o l'agente

- in qualità di agente della Società;
- denaro contante, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

AVVERTENZA: La Società e/o l'intermediario possono applicare sconti sul premio di Tariffa sulla base di valutazioni tecnico-commerciali.

Per la disciplina di tutti gli aspetti di dettaglio relativi ai premi si rinvia all'art. 3 delle condizioni generali di assicurazione.

7. Rivalse

AVVERTENZA: La Società può rivalersi verso i terzi responsabili del danno una volta che questo sia stato liquidato. Si rinvia, per la disciplina dei presupposti e per una più completa descrizione degli effetti nei confronti del contraente all'art. 1916 del codice civile.

AVVERTENZA: La Società ha il diritto di rivalersi sull'assicurato del pregiudizio derivato dall'inadempimento dell'obbligo dell'assicurato stesso di prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle vertenze sia in sede giudiziale, sia civile che penale e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. Si rinvia, per la disciplina degli aspetti di dettaglio, all'art. 22 delle condizioni generali di assicurazione.

8. Diritto di recesso

AVVERTENZA: Il contraente può recedere dal presente contratto mediante raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza contrattuale.

Si rinvia, per la disciplina dei termini e delle modalità di esercizio di tale diritto, all'art. 9 delle condizioni generali di assicurazione.

AVVERTENZA: Per i contratti di durata pluriennale - trascorso il quinto anno - è data la facoltà al contraente di recedere dall'impegno contrattuale, senza oneri e con il solo preavviso di sessanta giorni.

AVVERTENZA: La Società può recedere dal presente contratto entro il 60° giorno dopo il pagamento o il rifiuto di pagamento dell'indennizzo conseguenti all'avviso di sinistro.

Il recesso deve essere comunicato all'altra parte con lettera raccomandata con preavviso di almeno 30 giorni.

Si rinvia, per la disciplina dei termini e delle modalità di esercizio di tale diritto, all'art. 8 delle condizioni generali di assicurazione.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 C.C.).

Nell'assicurazione della responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto all'assicurato il risarcimento dei propri danni o ha promosso contro di questo l'azione.

10. Legge applicabile al contratto

Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana.

11. Regime fiscale

La polizza è soggetta all'imposta nella misura del 22,25%.

Resta ferma l'applicabilità di agevolazioni fiscali nel caso di rischi particolari previsti dalla legge.

Nel caso di rischio ubicato all'estero si applica il trattamento fiscale del relativo Paese.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo

AVVERTENZA In caso di sinistro, l'assicurato o il contraente devono darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'articolo 1913 del codice civile. Si rinvia, per la disciplina dei termini e delle modalità di esercizio di tale diritto, all'art. 7 delle condizioni generali di assicurazione.

13. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo:

Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa
Servizio Reclami di Gruppo
Lungadige Cangrande n° 16 - 37126 Verona (Italia)
Fax: 045/8372354
Email: reclami@cattolicaassicurazioni.it

Indicando i seguenti dati: nome, cognome e indirizzo completo dell'esponente; numero di polizza e nominativo del Contraente; numero e data del sinistro a cui si fa riferimento; indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato. L'impresa gestirà il reclamo dando risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - Via del Quirinale n°21 - 00187 Roma - Telefono 06/421331 - Fax 06 42133745 o 06 42133353, utilizzando lo specifico modello disponibile sul sito dell'IVASS, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa.

Il reclamo all'IVASS deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico; denominazione dell'impresa, dell'eventuale intermediario di cui si lamenta l'operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito [http://ec.europa.eu/internal market/fin-net/members_en.htm](http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm).

Si ricorda che permane la facoltà di attivare la procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili di cui al D. Lgs. 4 marzo 2010 n°28 presentando specifica istanza ai sensi dell'Art. 4 presso gli organismi di mediazione previsti dall'Art.16 del citato decreto.

Si ricorda infine che permane la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria.

14. Arbitrato

Per la risoluzione delle controversie derivanti dal presente contratto si rinvia al seguente articolo delle condizioni generali di assicurazione:

- art. 22 "Gestione delle vertenze - Spese di resistenza".

AVVERTENZA: Per la risoluzione delle controversie derivanti dal presente contratto resta comunque ferma la facoltà per l'assicurato di rivolgersi all'Autorità giudiziaria.

Cattolica Assicurazioni Soc. Coop. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente nota informativa.

*Il legale rappresentante
Dott. Mazzucchelli Giovan Battista*

